

## REGOLAMENTO (CE) N. 548/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 121, lettera i), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune <sup>(2)</sup>, prevede la possibilità di concedere aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati.

(2) In seguito alla modifica dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1234/2007 operata dal regolamento (CE) n. 72/2009, la preventiva autorizzazione all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi non è più necessaria a meno che l'aiuto venga erogato ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione decida che l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi debba essere subordinato a detta autorizzazione.

(3) Allorché l'importo dell'aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità, trasformato in caseina e caseinati, è fissato a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni per la concessione di tali autorizzazioni debbono essere rispettate.

(4) Il regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le norme relative alle autorizzazioni preventive all'impiego di caseina e caseinati che dovevano essere concesse in virtù dell'articolo 119 prima che esso venisse modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009. Tenuto conto dell'attuale situazione nella quale l'importo dell'aiuto è fissato a zero e del fatto che l'autorizzazione preventiva non è più obbligatoria, occorre modificare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 760/2008 in modo da definire le condizioni alle quali dette norme vanno applicate.

(5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 760/2008.

(6) La modifica proposta deve essere applicata a decorrere dal 1° luglio 2009, data alla quale si applicano le pertinenti modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 72/2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 760/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano il rilascio di autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi allorché:

a) viene fissato un aiuto a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007; e

b) tale impiego è considerato necessario alla fabbricazione di formaggi come prevede l'articolo 119 di detto regolamento.

Tali autorizzazioni sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.»

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 22.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---